

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1619 del 26/03/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO25A0042 - SOCIETA' AGRICOLA MODENA TARTUFI S.S. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FORMIGINE (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1734 del 26/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno ventisei MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

## AREA DEMANIO IDRICO

---

**OGGETTO: PROCEDIMENTO MO25A0042 - SOCIETA' AGRICOLA MODENA TARTUFI S.S. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FORMIGINE (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.**

### LA DIRIGENTE

#### VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2016, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;  
la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

**PRESO ATTO** dell'istanza assunta a protocollo n. pg/2025/158828 in data 08/09/2025 con cui la Società Agricola Modena Tartufi s.s. (C.F. 03406130363), ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo esistente avente profondità di 85 m, ubicato in un terreno di proprietà, censito al Foglio 21, Mappale 684 NCT del Comune di Formigine (MO), per uso irrigazione agricola, con una portata massima d'esercizio di 1,5 litri/sec e volume massimo annuale di mc/a 2.600;

**PRESO ATTO** che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 266 del 22/10/2025 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

**DATO ATTO** che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predisporre i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione /Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

**DATO ATTO** inoltre che la medesima Autorità ha stabilito, con propria nota integrativa del 05/03/2025 prot. 1968 al documento ""Criteri di applicazione della Direttiva Derivazioni", che il

parere richiesto dall'art. 7 comma 1bis R.D. 1775/33 e dall'art. 9 R.R. 41/2001, è da ritenersi assolto dalla corretta applicazione della metodologia di valutazione "ERA" e dall'eventuale assunzione, negli atti di concessione, delle prescrizioni che da questa discendono, ad esclusione delle istanze di concessione per le quali sussiste un potenziale effetto sul bilancio idrico a scala di bacino distrettuale o per le quali sia necessaria l'applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della Direttiva 2000/60/CE;

**ACCERTATO** che in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**INDETTA** in data 14/10/2025 prot. PG/2025/181761 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi da parte delle seguenti Amministrazioni, necessari al rilascio della concessione:

- Provincia di Modena;
- Consorzio della bonifica Burana ;

**ACQUISITI:**

- con prot. PG/2025/207401 del 21/11/2025, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale con le seguenti prescrizioni: *"ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia". Trovano altresì applicazione le Misure per il Risparmio idrico nel settore agricolo di cui all'Allegato 1.8 delle NTA di PTCP*;

- con prot. PG/2025/190433 del 27/10/2025, il contributo del Consorzio bonifica Burana, con il quale si comunica che *"il fondo non risulta iscritto al ruolo consortile per potenziale disponibilità di risorse idriche irrigue superficiali"*;

**DATO ATTO** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta Società Agricola Modena Tartufi s.s., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 20/02/2026; alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

**ACCERTATO** che con nota prot. n. PG/2026/53968 del 24/03/2026, è stata acquisita l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della Società Agricola Modena Tartufi s.s.. sottoposti a verifica antimafia;

**VALUTATO** che, ai fini del contenimento dei prelievi e della riduzione della pressioni in essere sui corpi idrici, e in presenza di quanto indicato dal Consorzio Burana:

- nei limiti del quantitativo massimo prelevabile annualmente, la risorsa possa essere utilizzata per l'uso irriguo esclusivamente come prelievo di soccorso, alternativo all'approvvigionamento da acque superficiali fornite dal Consorzio di bonifica, solo quando esse non siano disponibili o utilizzabili a causa della presenza di materiali in sospensione;

- Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile;

**VERIFICATO** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;

**VERIFICATO** altresì che il richiedente:

- ha versato l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- ha costituito in data 09/01/2026 il deposito cauzionale;
- ha corrisposto i canoni di concessione dell'anno 2026 pari a 14,55 €;

**RITENUTO** che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2035** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Modena Tartufi s.s. (C.F. 03406130363) la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica MO25A0042, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di mt. 85;
  - ubicazione del prelievo: comune di Formigine (MO), su terreno censito al Foglio 21, al mappale 684 (coordinate UTM RER X= 646.525 Y= 946.525) su terreno di proprietà del richiedente;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata di esercizio pari a l/s 1,5;
  - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2.600;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/01/2026 registrato al prot. PG/2026/14796;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 14,55 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

*Per la Responsabile dell'Area Demanio Idrico*  
**Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli**  
Il tecnico con Incarico di Funzione Servizio Demanio  
- Polo Specialistico Acque  
**Dott. Lorenzo Marchesini**

**ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO**  
**POLO SPECIALISTICO ACQUE**  
**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Società Agricola Modena Tartufi s.s. (C.F. 03406130363) codice procedimento **MO25A0042 (ex7293/S)**.

**ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **1,5 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **2.600 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione agricola di Ha 0004.00 di terreno coltivato a tartufi in serra.

**ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

<b>Denominazione Pozzo</b>	<b>Cod. MOA147587</b>
<b>Dati catastali NCT Comune di Formigine (MO)</b>	Foglio 21 Mappale 684
<b>Coordinate UTM-RER</b>	X=646.525 Y= 939.023
<b>Anno di costruzione</b>	<b>2014</b>
<b>Materiale colonna</b>	<b>PVC</b>
<b>Diametro</b>	<b>125 mm</b>
<b>Profondità</b>	<b>85 m</b>
<b>Finestrature</b>	<b>da -70 a -75 m</b>
<b>Acquifero sfruttato</b>	2390ER-DQ2-CCL - "Conoide Secchia - Confinato Inferiore"
<b>Potenza elettropompa</b>	<b>1,5 kW</b>
<b>Portata di esercizio</b>	<b>1,5 l/sec</b>
<b>Avampozzo</b>	manufatto in cemento 700x700 mm con botola

**ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

## **ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone relativo all'annualità **2026** ammonta a **€ 14,55;**

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

## **ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250** (importo minimo da versare secondo le vigenti disposizioni regionali).

L'importo della integrazione al deposito cauzionale è di **€ 198,35.**

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

## **ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

### **8.1 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione, dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità della concessione medesima.

### **8.2 Dispositivo di misurazione**

- il concessionario dovrà provvedere a: dotare la captazione, qualora non fosse ancora installato, (ovvero, qualora sia installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una

fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo.

- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - Servizio Demanio Idrico sede di Modena PEC: [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici  
PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

### **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

### **8.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

### **8.5 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

### **8.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare ad Arpae Servizio Demanio Idrico sede di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche

affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

### **8.7 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

### **ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. PG/2026/29824 in data 16/02/2026

a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. PG/2026/14796 in data 26/01/2026

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**